

Carpi, 09 aprile 2021  
Prot. n. AMM 38/2021

**Oggetto: Affidamento alla DORHOUSE S.R.L., Via XXV Luglio, 7/A Campogalliano (MO) Codice Fiscale e Partita Iva 02793080363, della fornitura di capsule per bevande calde e comodato d'uso di macchinetta semiautomatica. CIG ZA131491DE**

**STAZIONE APPALTANTE**

Fondazione Campo Fossoli  
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO)  
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362  
Posta Elettronica Certificata: [fondazionefossoli@legalmail.it](mailto:fondazionefossoli@legalmail.it)  
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi [direttore@fondazionefossoli.it](mailto:direttore@fondazionefossoli.it)

**Il Direttore della Fondazione Fossoli  
Prof.ssa Marzia Luppi**

**Premesso che:**

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valorizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001);
- presso la Sinagoga di via Rovighi 57 la Fondazione ha la propria sede e lì vi operano i dipendenti della Fondazione;
- è opportuno installare un piccolo punto ristoro del personale dipendenti a uso esclusivo ove posizionare una macchina per bevande calde ottenibili mediante uso di capsule preconfezionate, da potersi altresì usare per preparare bevande calde in occasione di eventi quali le riunioni del Consiglio di Amministrazione o allorché vi siano ospiti;

**Vista** la proposta di convenzione formulata da Dorhouse Srl che, a fronte di un ordine minimo di 96 capsule per ordine e a fronte del consumo di capsule pari a una per giorno, offrirebbe anche in comodato d'uso gratuito la apposita macchinetta ed il relativo servizio manutenzione;

**Considerato**, dunque, che il costo per ciascun ordine minimo (96 capsule) può oscillare tra i 38 e i 39 euro, in ragione della tipologia di bevande ordinate e che, quindi, il costo minimo annuale è pari a circa 150,00 euro, fermo restando che il costo effettivo sarà determinato, di volta in volta, in base all'effettivo consumo;

**Ritenuto** il preventivo idoneo sia sul piano tecnico che sul piano economico e che quindi sia vantaggioso per la Fondazione sottoscrivere la convenzione per la fornitura delle capsule per la preparazione di bevande calde, unitamente al comodato d'uso gratuito della macchinetta ed al relativo servizio di manutenzione;

**Atteso** che la convenzione di che trattasi è da qualificarsi come contratto aperto, per effetto del quale sarà riconosciuto all'affidatario il corrispettivo di volta in volta determinato dall'ordine di prodotti effettuato;

**Richiamata** la seguente normativa:

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- DPR 633/1972, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, art. 17 ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società"
- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 36, comma secondo, lett. a);
- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

1. Di affidare alla DORHOUSE S.R.L., con sede in Via XXV Luglio, 7/A Campogalliano (MO) Codice Fiscale e Partita Iva 02793080363, alle condizioni previste nella convenzione proposta dall'affidatario, parte integrante del presente provvedimento, la fornitura di capsule per la preparazione di bevande calde nella forma del contratto aperto, stabilendo - al netto dei quantitativi minimi - che l'importo di volta in volta riconosciuto all'affidatario sarà determinato dalla moltiplicazione tra i quantitativi dei prodotti scelti e le tariffe unitarie applicate;
2. Di dare atto che la convenzione proposta dall'affidatario non ha termine di scadenza e che, dunque l'affidamento potrà essere interrotto, esercitando il recesso, in ogni momento senza costi aggiuntivi;
3. Di fissare, ai fini dell'acquisizione del CIG del presente affidamento, un importo complessivo stimato in 4.000 euro, fermo restando che l'importo è puramente indicativo, atteso che i corrispettivi saranno determinati ai sensi del precedente n. 1;
4. Di dare atto che i pagamenti avverranno previa eventuale verifica della regolarità contributiva;
5. Di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii..

Il Direttore  
Prof.ssa Marzia Luppi

